



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2013
C(2013) 3090 final

Signor Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica e si rallegra per il parere favorevole espresso in merito alla proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno {COM(2012) 372 final}, scusandosi per il ritardo nella risposta.

Pur nell'ambito di una valutazione globalmente positiva della proposta, il Senato della Repubblica rileva taluni elementi potenzialmente problematici, tra cui il rischio di un doppio regime con effetti potenzialmente distorsivi sulla concorrenza, qualora agenzie e intermediari indipendenti, i cui membri non siano titolari di diritti, restassero esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva. La Commissione fa notare, a tale proposito, che ha scelto di limitare il campo di applicazione della direttiva alle società di gestione collettiva detenute o controllate dai propri membri, in quanto queste ultime hanno generalmente una posizione dominante (in vari Stati membri addirittura di monopolio) sul mercato. Mentre per quanto riguarda le agenzie e gli intermediari indipendenti i titolari di diritti possono nella maggior parte dei casi selezionarne uno tra molti a seconda della loro preferenza, tale possibilità di scelta spesso non esiste nel caso delle società di gestione collettiva "classiche". La Commissione ha pertanto deciso di proporre un quadro comune di governance e trasparenza basato soprattutto sul ruolo fondamentale che svolgono i titolari di diritti, in quanto dispongono di mezzi per controllare la gestione delle loro royalty, e sul miglioramento dell'esercizio dei diritti dei membri, che viene adattato alle società di gestione collettiva detenute o controllate dai propri membri.

Il Senato della Repubblica esprime inoltre perplessità per quanto riguarda l'articolo 28 della direttiva proposta, secondo il quale gli accordi di rappresentanza tra diverse società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali devono essere di natura non esclusiva. A parere del Senato, ciò tende a favorire gli utilizzatori e fornitori di servizi — che potranno rivolgersi alla società di gestione che offre le condizioni per loro più convenienti — a danno dei titolari di diritti. A tale proposito la Commissione desidera chiarire innanzitutto che la non esclusività obbligatoria degli accordi di cui all'articolo 28 non implica che una società di gestione collettiva debba concludere accordi di rappresentanza con più di un'altra società di gestione collettiva, ma garantisce piuttosto che tale società possa scegliere se

On. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA

concludere accordi di rappresentanza con una sola o più di un'altra società. Da questo punto di vista, le società di gestione collettiva dovrebbero agire nell'interesse dei loro membri, come previsto all'articolo 4 della proposta. Inoltre, poiché la proposta garantisce il ruolo fondamentale dei titolari di diritti nella governance delle società di gestione collettiva, questi influenzerebbero decisioni quali la conclusione di accordi di rappresentanza. Si aggiunge che la disposizione in merito alla natura non esclusiva degli accordi è stata inserita in base alla legge antitrust, secondo la quale accordi di cooperazione esclusivi tra società di gestione collettive pongono problemi in termini di concorrenza¹.

Il Senato della Repubblica sostiene inoltre che sarebbe opportuno affrontare nella direttiva il problema della diffusione di opere musicali attraverso i social network. La Commissione osserva che i social network e piattaforme simili, come Youtube, hanno sicuramente la possibilità di ottenere licenze da società di gestione collettiva. Di conseguenza, le disposizioni del titolo III favorirebbero anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online.

Infine, il Senato della Repubblica esprime la preoccupazione che parte del testo proposto comprenda troppi dettagli per essere compatibile con la forma giuridica della direttiva. A tale proposito, la Commissione ritiene idoneo il ricorso alla forma giuridica della direttiva, in quanto consente la necessaria flessibilità per tenere conto del fatto che gli Stati membri adottano approcci diversi per quanto riguarda la forma giuridica delle società di gestione collettiva e il tipo di vigilanza cui tali società sono soggette. Nota inoltre che la base giuridica prescelta, che il Senato della Repubblica ha espressamente approvato nel suo parere, prevede esclusivamente la forma della direttiva e non quella del regolamento.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente

¹ Si veda la decisione della Commissione C(2008) 3435 definitivo del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso n. COMP/C2/38.698 – CISAC).